

STATUTO
"FILOTEI IMMOBILIARE S.R.L."

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale **"FILOTEI IMMOBILIARE S.R.L."**.

ARTICOLO 2
SEDE

La Società ha sede in Comune di San Benedetto del Tronto (AP).

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici secondari, unità locali, succursali ed agenzie sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3
DURATA

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4
OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, l'affitto e l'amministrazione di beni immobili, terreni e fabbricati (urbani, rustici, sportivi ed industriali) nonchè aziende commerciali ed agricole, ovunque siti;
- b) la lottizzazione di terreni per la realizzazione di complessi immobiliari e la trasformazione di terreni agricoli incolti;
- c) la costruzione, la manutenzione ed il restauro, in proprio e per conto terzi, anche in appalto ed in concessione, di fabbricati civili anche di edilizia economica e popolare, pubblici, industriali, turistici, rustici e di ogni altro genere comunque connessi al settore dell'edilizia e delle costruzioni in genere anche stradali, ferroviarie, ponti, viadotti, dighe, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature, impianti di sollevamento delle acque, costruzioni di opere marittime, dragaggi, opere fluviali, impianti di smaltimento dei rifiuti, di potabilizzazione e depurazione d'acqua, compresa la progettazione, la direzione dei lavori e di tutte quelle opere previste nelle varie categorie stabilite dall'albo nazionale dei costruttori;
- d) la costruzione e la gestione di porticcioli e darsene turistiche, di impianti sportivi e/ o connessi al turismo; la gestione di parcheggi ed aree di rimessaggio;
- e) la commercializzazione di prodotti e merci per l'edilizia in genere e vendita al dettaglio degli stessi.
- f) potrà partecipare a gare di appalti, partecipare ad associazioni di imprese, nonchè acquistare beni mobili ed

immobili ad aste.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero.

L'attività di "progettazione" deve intendersi esercitata nel rispetto delle normative speciali per l'esercizio delle libere professioni.

La società potrà svolgere tutte le attività finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria nonché di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali, elenchi e/o registri.

ARTICOLO 5

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci e degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori nonché, se esistenti, dei sindaci o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese competente. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministratori devono aggiornare il Registro delle Imprese con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6

CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'art. 2465 c.c..

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e crediti nonché mediante

conferimento di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di aumento di capitale a pagamento, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote rimaste non sottoscritte.

Il diritto di sottoscrivere l'aumento non spetta nel caso di aumento da liberare mediante conferimento in natura.

In tali ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

L'eventuale sovrapprezzo e le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di sottoscrizione vengono stabiliti dalla delibera di aumento.

Tali termini non possono essere comunque inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. Detta comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata spedita a tutti i soci a cura dell'organo amministrativo al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, la delibera può consentire, determinandone le modalità, la sottoscrizione dell'aumento agli altri soci o ai terzi.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni previste dall'articolo 2482 bis 2° comma c.c. Dell'omissione deve essere data adeguata motivazione in assemblea.

ARTICOLO 7

PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono nominative e divisibili ai sensi di legge.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. In mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali, incluso il diritto di voto, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da

ciascuno posseduta.

Qualora le quote siano intestate a più proprietari, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile, al quale spetterà la legittimazione esclusiva per far valere i diritti derivanti dalle quote nei confronti della Società.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Spetta ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese la prelazione in ipotesi di trasferimento delle quote o di parte di esse per atto tra vivi.

Per trasferimento per atto tra vivi si intende qualunque atto di alienazione della quota nella più ampia accezione del termine, sia in piena che in nuda proprietà, e quindi oltre alla vendita a puro titolo esemplificativo i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione, nonché la costituzione di diritti di qualunque genere sulla stessa e ogni altro contratto sinallagmatico anche con prestazione infungibile.

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota deve comunicare agli altri soci, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'offerta ricevuta con l'indicazione del soggetto acquirente e le condizioni della cessione, tra le quali in particolare il prezzo convenuto e le modalità di pagamento.

Il/I socio/i interessato/i all'esercizio del diritto di prelazione dovrà/anno comunicare al socio cedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà di esercitare in proporzione alla propria partecipazione sociale la prelazione alle condizioni offerte, indicando altresì l'intenzione di acquistare le parti della quota per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci.

Sarà inefficace ogni comunicazione che non contenga tutti i dati suindicati.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che abbiano manifestato l'intenzione di valersene.

Nel caso in cui più soci destinatari dell'offerta esercitino il diritto di prelazione, le quote saranno ripartite tra gli stessi in proporzione alle loro rispettive partecipazioni al capitale della Società.

Qualora nella comunicazione sia indicato un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare

la prelazione in concorso con gli altri soci.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dalle parti di comune accordo, ovvero, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione è richiesto il gradimento dei soci.

I soci devono pronunciarsi mediante apposita decisione da adottarsi col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti oltre la metà del capitale sociale. Ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente. La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi trenta giorni. In mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende concesso e il socio può trasferire la partecipazione.

Qualora il gradimento venga negato spetta al socio il diritto di recesso nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 7 BIS.

Nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto

nel Registro delle Imprese, non è legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali e non può alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2466 2° comma c.c., in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione sociale può essere venduta all'incanto salvo diversa decisione dei soci.

In caso di morte di uno dei soci, gli altri hanno facoltà di decidere se liquidare la partecipazione sociale agli eredi del socio defunto, ovvero continuare la società con uno o più eredi.

In caso di mancata continuazione, spetta agli eredi il diritto alla liquidazione della partecipazione sociale determinata ai sensi del successivo articolo 7 quarter.

ARTICOLO 7 BIS

RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- h) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 QUARTER c.c..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo del codice civile.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla sede della Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese della decisione che legittima il recesso o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della predetta decisione.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre quindici giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Nella comunicazione del recesso deve essere contenuta l'indicazione delle generalità del socio recedente, del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della causa che giustifica il recesso. In mancanza le comunicazioni vengono effettuate presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società; da tale data i diritti amministrativi e di voto del socio receduto non possono essere esercitati e la sua partecipazione non è computata ai fini del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi stabiliti nel presente statuto. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

ARTICOLO 7 TER

ESCLUSIONE

Possono essere esclusi dalla Società i soci che:

- esercitino per conto proprio o altrui, senza il consenso degli altri soci, un'attività concorrente con quella della Società o partecipino come soci illimitatamente responsabili ad altra società concorrente;
- compiano atti gravemente dannosi per la Società, quali la divulgazione di notizie riservate o false o gravemente lesive dell'immagine sociale, ovvero la mancata collaborazione con gli altri soci;
- non intervengano o non prendano parte senza giustificato motivo alle riunioni dell'assemblea dei soci e/o alle decisioni dei soci per più di un semestre, qualora ciò comprometta il regolare andamento della Società;
- compiano gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto o da una delibera del Consiglio di Amministrazione;
- siano dichiarati falliti, interdetti, inabilitati o condannati per una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere decisa da una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale, non computandosi nel numero il socio escludendo.

La decisione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e avrà effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo che, entro tale termine il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente. In caso di Società costituita da due soli soci, l'esclusione può essere pronunciata solo

dall'Autorità Giudiziaria.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 7 QUARTER, ad eccezione della riduzione del capitale sociale, che non è consentita.

ARTICOLO 7 QUATER

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi previste dagli articoli 7 BIS e 7 TER, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale, secondo le modalità e i termini previsti nei commi terzo e quarto dell'articolo 2473 del codice civile nonché dall'articolo 2473 bis del codice civile.

ARTICOLO 8

DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dell'organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e la loro revoca;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto.

Sarà necessaria la delibera dell'assemblea in tutti i casi previsti dalla legge.

L'assunzione di decisioni mediante la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua partecipazione.

Il testo scritto della decisione, dal quale risulti con

chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata spedita a cura dell'Organo amministrativo ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, ivi inclusi il fax e la posta elettronica, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Il socio interpellato, se lo ritiene presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto ed approvandolo per iscritto. In tal caso la decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e una maggioranza che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale abbia espresso alla Società il proprio consenso alla decisione proposta, salve le diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 8 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità di legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, a mezzo lettera raccomandata spedita a cura dell'Organo amministrativo ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette,

l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i membri dell'organo di controllo, ove nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dei medesimi.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. In tal caso, se l'organo amministrativo non provvede alla convocazione entro il termine di un mese dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata con le medesime modalità dal e/o dai richiedente/i.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o dall'amministratore più anziano di età a seconda del sistema amministrativo prescelto, ed in loro assenza, dalla persona designata dall'assemblea medesima.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono essere tenute anche in video - conferenza o in tele - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

A ciascun socio regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese spettano il diritto di intervento in assemblea e il diritto di voto in misura proporzionale alla sua

partecipazione.

Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non ha diritto di voto.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea con atto di delega scritto, osservato il disposto dell'art. 2372 del codice civile; la delega potrà essere conferita anche a non soci; la regolarità della delega verrà accertata dal Presidente dell'assemblea. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. In caso di delega conferita per un'assemblea totalitaria, la delega deve indicare le materie poste all'Ordine del Giorno.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai membri dell'organo di controllo o al revisore, se nominati, né ai dipendenti della Società.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, salvo le diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. Le modalità di voto vengono approvate dall'assemblea, su proposta del presidente, a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto devono constare da verbale redatto dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 10

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La Società è amministrata, secondo le determinazioni assunte di volta in volta dai soci all'atto della nomina, alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri;
- da due o più amministratori con poteri disgiunti, congiunti ovvero da esercitarsi a maggioranza.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della loro nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

In caso di nomina a tempo determinato, il loro incarico cessa alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea che provvede alla loro sostituzione. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero organo amministrativo. In tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda al rinnovo dell'organo amministrativo. Nel frattempo gli amministratori decaduti potranno compiere solo atti di ordinaria amministrazione, salvo espressa decisione dei soci.

Nel caso di amministrazione affidata a più soci in forma disgiunta, il venire meno dell'incarico per la maggioranza degli amministratori non comporta la decadenza dalla carica dell'amministratore o degli amministratori ancora in essere.

L'Assemblea dei soci che nomina l'organo amministrativo, delibera anche in merito ai compensi agli amministratori; in mancanza di delibera esplicita di determinazione dei compensi, questi si considerano nulli e pari a zero.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituirà il Presidente nei casi di assenza od impedimento, e nomina, anche all'infuori dei suoi componenti, un segretario.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante deliberazione collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni dalle stesse conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti, degli amministratori contrari e astenuti, e, su richiesta dei medesimi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti e contrari.

Anziché redigere un apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà essere iscritta direttamente sul libro delle decisioni degli amministratori.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni dalle stesse conseguenti;
 - la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale.
- Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando se ritenuto opportuno, il motivo della, loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le comunicazioni previste dal presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le comunicazioni agli amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata sul libro delle decisioni degli amministratori.

Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475 5° comma del codice civile, ovvero qualora ne faccia richiesta la maggioranza degli amministratori in carica, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano

adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove ed è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o mediante posta elettronica, spedita almeno cinque giorni liberi prima ed in caso di urgenza con telegramma, telefax, fax o posta elettronica almeno due giorni liberi prima al domicilio di ciascun consigliere, e ai membri dell'organo di controllo in caso di esistenza dello stesso, nella quale vengono fissati data, luogo, ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed e ai membri dell'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in video - conferenza, in tele - conferenza o audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica, e le stesse vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 12

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, sia ordinaria che straordinaria, nulla escluso ed eccettuato, fatto salvo quanto stabilito dalla legge o dal presente statuto.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della

nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 13

RAPPRESENTANZA

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al presidente di detto organo o a chi ne fa le sue veci.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. L'organo amministrativo potrà nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la Società anche in sede di Cassazione, nonché procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

La firma sociale spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata delegata e nei limiti dei poteri conferiti.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni nonché un compenso annuale, quest'ultimo solo nel caso in cui vi sia stata esplicita delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 14

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo di cui all'articolo 2477 del codice civile è nominato per volontà dei soci o per obbligo di legge. Esso può essere monocratico o collegiale a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina o previsto da norme inderogabili di legge.

Nel caso in cui, per volontà dei soci o per obbligo di legge, sia nominato un organo collegiale questo avrà la struttura prevista e disciplinata per le società per azioni dall'art.2397 Codice Civile.

E' fatta salva, comunque, una eventuale diversa composizione e struttura dell'organo di controllo nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

L'assemblea, all'atto della nomina del componente o dei componenti dell'organo di controllo, ne determina la retribuzione per l'intero periodo di durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 15

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo.

Nei casi obbligatori previsti dalla legge la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ad eccezione della costituzione, il conferimento dell'incarico di revisione è deliberato dall'Assemblea dei soci sulla base della proposta motivata dell'Organo di Controllo.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge anche mediante scambi di informazioni con l'Organo di Controllo.

L'assemblea, all'atto della nomina del revisore o della società di revisione, ne determina la retribuzione annuale per l'intero periodo di durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 16

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

ARTICOLO 17

UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto la misura prevista dall'articolo 2430 c.c.;

- il rimanente, previa decisione dei soci, ai titolari delle quote sociali in proporzione, fatti salvi i diritti particolari previsti dal presente statuto ai sensi dell'articolo 2468 3° comma c.c., salva peraltro diversa destinazione decisa dai soci stessi.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

ARTICOLO 18

FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Resta peraltro inteso che la concessione dei finanziamenti da parte dei soci è libera.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento -, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito.

La Società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.. La decisione di emissione di titoli di debito spetta all'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 19

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Addivenendosi in qualsiasi momento e per una qualunque delle cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o dal presente Statuto, allo scioglimento della Società, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone nel contempo i relativi poteri.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei

liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Si applica in tal caso l'articolo 2487 TER del codice civile. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ARTICOLO 20

TENTATIVO DI MEDIAZIONE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi Decreti di attuazione, dinanzi ad uno degli organismi di Conciliazione istituiti ai sensi della predetta legge.

ARTICOLO 21

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.